

Alla Regione Abruzzo

Dipartimento Territorio e Ambiente dpc032@pec.regione.abruzzo.it dpc032@regione.abruzzo.it

Alla Regione Basilicata

Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e tutela del Territorio dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it carla.ierardi@regione.basilicata.it angelino.mazza@regione.basilicata.it

Alla Regione Calabria

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana uoa.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it g.chiodo@regione.calabria.it m.salis@regione.calabria.it

Alla Regione Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema dg.500600@pec.regione.campania.it patrizia.sarno@regione.campania.it chiara.dalise@regione.campania.it donata.vizzino@regione.campania.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative,
Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare
territorio@pec.regione.lazio.it
ecalcagni@regione.lazio.it
segreteriatumr@regione.lazio.it

Alla Regione Molise

Area Terza - Servizio Pianificazione e
Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni
regionemolise@cert.regione.molise.it
reale.tito@mail.regione.molise.it
cinzia.cerimele@regione.molise.it
diniro.annunziata@mail.regione.molise.it
izzo.mariapina@mail.regione.molise.it

Alla Regione Puglia

Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana
sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
g.orlando@regione.puglia.it
r.detommaso@regione.puglia.it
a.dechirico@regione.puglia.it

e p.c.



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle acque c.a. Direttore Generale Dott. Geol. Giuseppe Travia ussa@pec.mase.gov.it

Divisione III – Analisi, valutazione e contrasto al consumo di suolo c.a Dirigente ing. Silvano Pecora pecora.silvano@mase.gov.it

c.a. Dott.ssa Teresa Federico federico.teresa@mase.gov.it

Oggetto: Trasmissione dei Criteri generali e specifici per le attività istruttorie di cui al D.M. n. 2 del 02.01.2025 "Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo".

Al fine di dare seguito all'applicazione delle procedure per il riparto del *Fondo per il contrasto del consumo di suolo* di cui al *D.M. n. 2 del 02.01.2025*, il MASE ha definito i "*Criteri generali per le attività istruttorie*", da affiancare:

- i) a criteri specifici redatti dalle Regioni, ai fini dell'istruttoria di priorità regionale;
- ii) a criteri specifici redatti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, ai fini dell'istruttoria tecnica.

Al riguardo, per l'istruttoria tecnica di competenza, il MASE ha chiesto alle Autorità di Bacino *la definizione* di criteri specifici da condividere in sede di Conferenza Operativa con le rispettive Regioni.

Pertanto, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 23 giugno us, si trasmette la documentazione predetta relativa ai *Criteri generali e specifici per le attività istruttorie* di cui al *DM n. 2 del 02.01.2025 "Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo*", ai fini degli adempimenti conseguenziali.

Nel restare a disposizione si inviano i migliori saluti

Il Segretario Generale Dott.ssa Vera Corpelli

lar





Criteri generali e specifici per le attività istruttorie

D.M n. 2 del 02.01.2025

"Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo".

er Xp



1. Sintesi aspetti salienti del D.M. n. 2 del 02.01.2025 "Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo".

Il D.M. n. 2 del 02.01.2025 "Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo" interviene in applicazione dell'art. 1 commi 695 e 696 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", commi che rispettivamente prevedono:

- 1) al co. 695, l'istituzione del *Fondo per il contrasto del consumo di suolo*, nello stato di previsione del MASE, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano;
- 2) al co. 696, la definizione dei criteri per il riparto del Fondo a favore delle Regioni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse, sulla base di un decreto interministeriale MASE/MIT/MEF.

In base all'art. 5 del DM, le aree sulle quali sono programmati gli interventi a valere sul *Fondo per il contrasto del consumo di suolo*, devono essere pubbliche e prive di vincoli ostativi per la realizzazione dell'intervento, che, una volta completato, determina un vincolo urbanistico definitivo di "area verde inedificabile ad uso pubblico". Il finanziamento è erogato esclusivamente a seguito dell'impegno, assunto mediante determina del Consiglio Comunale, di introduzione sull'area di intervento del vincolo di "area verde inedificabile ad uso pubblico" negli strumenti urbanistici.

Atteso che, come specificato nell'art. 1, <u>le risorse del Fondo per il contrasto del consumo di suolo</u> sono destinate alle Regioni, il DM definisce:

- 1) <u>i criteri per il riparto del Fondo</u> per il contrasto del consumo di suolo, da attuarsi mediante interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano;
- le modalità di monitoraggio delle risorse attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad essi collegati;
- 3) le modalità di revoca delle risorse;
- 4) <u>la procedura di programmazione degli interventi di rinaturalizzazione</u> di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

er for



In relazione ai punti sopra elencati, con specifico riferimento al punto 4) relativo alla procedura di programmazione degli interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano – art. 1 e all. 2-, il DM prevede 3 distinte fasi di istruttoria delle proposte progettuali che saranno presentate, così definite:

- 1) Verifica di ammissibilità della proposta, di competenza delle Regioni.
- 2) Istruttoria tecnica, di competenza delle Autorità di Bacino Distrettuali territorialmente competenti, d'intesa con le Regioni interessate.
- 3) Verifica di significatività, di competenza del MASE, con il supporto scientifico di ISPRA e il supporto tecnico e operativo delle Autorità di Bacino Distrettuali e delle Regioni interessate.

Per quanto di competenza delle Autorità di Bacino Distrettuali, l'istruttoria tecnica di cui alla fase 2), dovrà essere completata entro 90 giorni dal caricamento della documentazione tecnica nell'area istruttoria della piattaforma RENDIS a cura delle Regioni, verificando preliminarmente la presenza dei contenuti minimi della documentazione tecnica prevista, e chiedendo se del caso, eventuali integrazioni documentali alle Regioni. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, la mancata integrazione documentale sul database RENDIS determinerà l'esito finale negativo dell'istruttoria tecnica.

Il paragrafo 3 dell'all. 2 al DM, specifica i contenuti dell'istruttoria tecnica a cura delle Autorità di bacino, relativi alla verifica di:

- 1. compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente (piani stralcio sull'assetto idrogeologico, piani stralcio sulla gestione delle acque, eventuali piani stralcio sulla difesa della risorsa suolo, ecc.), riportando informazioni sintetiche relative ad eventuale incompatibilità con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino vigenti;
- compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli (esplicitate al paragrafo 7 dell'Allegato 2 al DM), con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
- 3. compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico, (l'intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, ovvero contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., a condizione che siano comunque compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati).

er for



2. Criteri generali e specifici per le attività istruttorie.

Come indicato nei "Criteri generali per le attività istruttorie" predisposti dal MASE, i criteri specifici a cura delle Autorità di bacino distrettuali per il territorio di propria competenza riguarderanno gli aspetti inerenti:

- Gli strumenti stralcio di pianificazioni di bacino di riferimento e tipologia degli elementi informativi necessari;
- Gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico dell'intervento di rinaturalizzazione del suolo.

Tali criteri, ai fini della condivisione con le Regioni interessate saranno sottoposti a parere in sede di Conferenza Operativa.

Per quanto attiene le attività a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale, queste sono finalizzate:

- alla valutazione del progetto dell'intervento proposto che dovrà contenere le caratteristiche geologiche, morfologiche, idrauliche, geotecniche, idrogeologiche e di uso del suolo dell'area interessata;
- a valutare se la tipologia di intervento proposto, interessa aree soggette a pericolosità e/o rischio idrogeologico;
- a verificare se *i*) l'intervento non incida in termini di incremento della pericolosità e rischio idrogeologico anche nelle aree limitrofe, *ii*) l'intervento non pregiudichi la possibilità di realizzare eventuali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (laddove necessari), *iii*) venga garantita l'incolumità delle persone anche mediante misure non strutturali;
- a verificare se l'intervento proposto non incida sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici in termini di pressione e di impatti e che lo stesso non determini un rischio di mancato raggiungimento del buono stato/potenziale ecologico dei corpi idrici;
- a verificare che, a seguito della realizzazione dell'intervento, l'area di interesse non sia più soggetta al contesto delle pressioni che hanno generato la compromissione del suolo (pressioni ancora esistenti?/ridotte?/in programmazione di abbattimento);

er Kp



- a verificare in che misura l'intervento incida positivamente sull'ecosistema in termini di biodiversità, servizi ecosistemici e durata degli effetti.

Alla luce di queste necessarie premesse per la valutazione a cura dell'Autorità di bacino Distrettuale, di seguito si riportano i *Criteri generali per le attività istruttorie* predisposti dal MASE, integrati con le valutazioni e criteri specifici riguardanti l'istruttoria tecnica a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale.

Compatibilità con la pianificazione di bacino

Questa fase dell'istruttoria tecnica è finalizzata alla verifica di compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino, al fine di poter assegnare il punteggio previsto dal DM (massimo 3 punti) con i criteri di seguito definiti: 3 punti compatibile con tre tra gli strumenti di pianificazione vigenti di seguito riportati, 2 punti compatibile con due strumenti di pianificazione vigenti e così via.

La compatibilità dell'intervento è da intendersi riferita agli obiettivi generali e specifici, nonché a misure e interventi prioritari della pianificazione di bacino rispetto ai quali l'intervento proposto svolge un'azione sinergica.

Ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino, gli strumenti di pianificazione riferiti alle tematiche acqua, suolo ed aspetti ambientali connessi, rispetto ai quali valutare la compatibilità e associare il punteggio sono i seguenti:

Piano di Gestione delle Acque (PGA)

Trattandosi di interventi di deimpermeabilizzazione, si può ritenere che, in linea generale, le proposte siano sempre compatibili con il PGA.

La descrizione del proponente deve comprendere un'analisi di contesto dell'intervento, evidenziando le possibili sinergie e/o interferenze in relazione agli obiettivi ambientali, e relative misure, fissati per i corpi idrici superficiali e sotterranei eventualmente interessati, oltreché rispetto alle aree protette nel PGA medesimo.

In relazione a quanto sopra, il proponente nella documentazione a corredo della proposta progettuale dovrà comunque indicare:

er for



- a) se sono previsti aumenti di prelievi di acqua a carico di derivazioni già autorizzate ovvero nuove concessioni di emungimenti /derivazioni d'acqua ovvero aumento dei prelievi a carico del SII per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici;
- b) la previsione di apporti irrigui da fonti non convenzionali (riutilizzo acque reflue urbane, raccolta di acque piovane, ecc.);
- c) i corpi idrici superficiali e/o sotterranei interessati dall'intervento e le connesse pressioni significative suscettibili di essere mitigate dall'intervento in oggetto;
- d) i rischi di apporti in falda/fiume di inquinanti che si potrebbero generare, anche per l'eventuale presenza di siti contaminanti limitrofi se non opportunamente controllati;
- e) le aree protette, fra quelle indicate nel PGA, che beneficiano dell'intervento.

Particolare attenzione verrà posta alle proposte progettuali che riguarderanno interventi individuati nelle aree di ricarica dei corpi idrici sotterranei o nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.lgs. 152/2006 e, sempre in un'ottica di tutela e risparmio della risorsa, alle proposte contenenti sistemi di accumulo delle acque piovane, da utilizzare sia per la riduzione dei deflussi pluviali e sia per l'irrigazione del verde dell'area oggetto di intervento,

È richiesto inoltre un inquadramento dell'intervento che metta in evidenza gli eventuali collegamenti del sito con la rete ecologica regionale, provinciale e comunale secondo le disposizioni dei relativi strumenti di pianificazione territoriale e, laddove presenti, i riferimenti agli eventuali contratti di fiume interessanti l'area oggetto della proposta.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI- rischio da frana/cavità)

Trattandosi di interventi di deimpermeabilizzazione, dovranno essere valutati i potenziali effetti sulla stabilità dei versanti e la compatibilità con il PAI -rischio da frana/cavità.

Verrà quindi assegnato a tutte le proposte compatibili con tale strumento di pianificazione il punteggio massimo.

Nel caso in cui la proposta abbia potenziali elementi di incompatibilità o presenti potenziali conflitti con il PAI rischio da frana/cavità, questi dovranno essere dichiarati e descritti dal proponente, evidenziando le eventuali misure compensative adottate. In ogni caso, dovrà essere dichiarata dal proponente la compatibilità con il PAI.

er the



La compatibilità con la pianificazione di bacino deve essere valutata anche in relazione alle possibili interferenze con gli interventi previsti nel Programma Triennale degli interventi -ex art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006-.

<u>Piano di Assetto Idrogeologico (PAI –rischio alluvioni) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni</u> (PGRA)

Trattandosi di interventi di deimpermeabilizzazione, si può ritenere che, in linea generale, le proposte siano sempre compatibili con PAI -rischio alluvioni e PGRA.

Verrà quindi assegnato a tutte le proposte compatibili con tali piani il punteggio massimo.

La compatibilità con il PGRA viene valutata anche in merito alle possibili interferenze degli interventi di rinaturalizzazione con le aree destinate alla realizzazione di piano e con i vincoli previsti per tali aree nella disciplina del PGRA e nella normativa dei Piano stralcio. Nell'elaborato dovrà essere inquadrato l'intervento rispetto al PGRA e alle aree destinate alle misure di piano, nonché in relazione al PAI -Alluvione.

Nel caso in cui la proposta abbia potenziali elementi di incompatibilità o presenti potenziali conflitti con il PAI-Alluvioni e PGRA, questi stessi dovranno essere dichiarati e descritti dal proponente, evidenziando le eventuali soluzioni compensative adottate. In ogni caso, dovrà essere dichiarata dal proponente la compatibilità con il PAI di competenza e il PGRA.

La compatibilità con la pianificazione di bacino deve essere valutata anche in relazione alle possibili interferenze con gli interventi previsti nel Programma Triennale degli interventi -ex art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006-.

Il punteggio associato a ciascun Piano potrà essere 0 o 1 e sarà assegnato tenendo conto dei criteri sopra riportati.

Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione

Il proponente dovrà descrivere la compatibilità con le opere di rinaturalizzazione elencate a titolo di esempio nel paragrafo 7 dell'All. 2 al DM Ambiente 2/2025, come ulteriormente dettagliate di seguito.

er the



Ai sensi dell'allegato 2 paragrafo 7 al DM, le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli prese a riferimento sono in generale quelle attinenti ai lavori di ingegneria naturalistica e, in particolare, al seguente elenco di lavorazioni primarie e secondarie, esemplificativo e non esaustivo:

Lavorazioni primarie

• lavorazioni di deimpermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica, riutilizzo, scarificazione, dissodamento di suolo compattato, spietramento (inclusi laterizi e altri materiali di risulta), lavorazioni principali di preparazione del terreno (aratura, fresatura, erpicatura, ecc.), eliminazione a regola d'arte e secondo normativa di rifiuti venuti alla luce con le lavorazioni, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate autoctone del territorio a bassa idroesigenza e resistenti alla siccità;

Lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)

- lavorazioni di demolizione aggiuntive: demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell'area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (sono escluse le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica, sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento);
- lavorazioni del terreno: riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, livellamento e sistemazioni idrauliche del terreno ecc.;
- lavorazioni di integrazione del suolo: aggiunta di nuovo suolo di qualità, anche proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc. (complessivamente lo strato di suolo finale utilizzabile dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm);
- lavorazioni di arricchimento del suolo: incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc.;
- piantumazioni di vegetazione arborea secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio e a bassa idroesigenza;
- piantumazione di vegetazione arbustiva di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio e a bassa idroesigenza;
- semina e/o trapianto di specie erbacee con specie autoctone del territorio a bassa idroesigenza e resistenti alla siccità;

er the



- impianto irriguo in sub-irrigazione o altra tipologia, comunque, a massima efficienza di risparmio idrico per la specifica necessità e con approvvigionamenti da fonti non convenzionali (raccolta acque piovane, riutilizzo acque reflue, ecc.);
- sistemi di recupero delle acque meteoriche: laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.);
- formazione di settori di coltivazione ortaggi biologici: orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc..;
- opere accessorie per l'arredo e per la sicurezza dell'area a verde, nel limite del 10% dell'importo dei lavori (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.);
- azioni non strutturali di sensibilizzazione, informazione, partecipazione e formazione degli stakeholders, anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative ed educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.).

Per ogni tipologia di opera prevista, dovranno essere riportati i dati di sintesi relativi ai costi ed alle percentuali rispetto all'importo complessivo dell'intervento.

In relazione alla descrizione delle tipologie di opere previste ed alla percentuale dei costi dedicati rispetto al costo complessivo dell'intervento, verrà quindi assegnato il relativo punteggio (massimo 3 punti), con le modalità descritte nella tabella seguente:

Costi delle opere di rinaturalizzazione rispetto al costo complessivo dell'intervento	Punteggio
per opere di rinaturalizzazione >90%	3
per opere di rinaturalizzazione >70%	2
per opere di rinaturalizzazione >50%	1
per opere di rinaturalizzazione <50%	0

Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico

Il proponente deve illustrare gli effetti indotti dall'opera nel contesto fisico-ambientale di riferimento, descrivendo in che modo le opere previste nel progetto incidano sulla mitigazione o riduzione della





pericolosità o del rischio idraulico e da frana/cavità, allegando estratti di mappa che evidenzino in una scala di rappresentazione adeguata, l'ubicazione dell'intervento rispetto alle perimetrazioni PGRA e PAI rischio frane/alluvioni/altri Piani stralcio di bacino.

Considerato che occorre verificare la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dai PAI -rischio frane/alluvioni/altri Piani stralcio di bacino e del PGRA, occorre valutare, sulla base della tipologia di intervento proposto, il valore del bene da realizzare, il suo grado di esposizione e se questo non possa arrecare danni o aggravi la suscettibilità/pericolosità/rischio idrogeologico presenti anche in aree contermini.

Per esempio, se l'intervento riguarda la realizzazione di una deimpermeabilizzazione a favore di un'area a verde attrezzata fruibile da persone, esso potrebbe divenire non compatibile con aree a pericolosità idrogeologica elevata, proprio perché si determinerebbe un aumento dell'esposizione a rischio.

Al contrario, se l'area a verde non sarà attrezzata e non sarà fruibile, potrebbe assumere, per esempio, una funzione di drenaggio in aree allagabili, o una funzione di area buffer di sicurezza in aree a pericolosità da frana/cavità.

Nei casi in cui l'intervento di deimpermeabilizzazione ricade in aree non perimetrate, potrebbe comunque avere una funzione indiretta di mitigazione del rischio idrogeologico i cui effetti si manifestano in altre aree (migliore risposta idrologica, aumento tempi di corrivazione, ecc.).

Per questa sezione, il punteggio verrà assegnato anche in coerenza con le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2021 "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico".

In ogni caso, dovranno essere dichiarate dal proponente le specifiche mitigazioni della pericolosità/rischio idrogeologico, o contribuiti alle mitigazioni, che l'intervento proposto sarà in grado di generare.

Di conseguenza, nell'assunto che gli interventi di deimpermeabilizzazione a favore di nuove aree a verde non dovranno comunque generare un incremento del rischio idrogeologico, il punteggio da assegnare (secondo una scala di valutazione da 0 a 3 punti) sarà attribuito in relazione alle considerazioni sopra riportate, valutando in particolare positivamente le proposte progettuali, sia in relazione alle aree a maggiore livello di pericolosità/rischio idrogeologico definito dai Piani Stralcio

er Kip



vigenti, sia in relazione all'effettivo contributo alla mitigazione dei predetti livelli di pericolosità/rischio idrogeologico a seguito della realizzazione del progetto proposto.

er Kp